

# Aggiornamento normativo

**n. 439 / 2022**

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

**I. Normativa europea**

- ✓ **AML/CFT**: pubblicato un Joint Report ESAs
- ✓ **CSDR**: pubblicato un Final Report contenente un progetto di RTS
- ✓ **DLT**: pubblicato un Regolamento
- ✓ **EBA**: pubblicata la fase 2 del *Reporting framework*
- ✓ **EMIR**: pubblicate le proposte di modifica agli RTS sulle soglie di compensazione dei derivati
- ✓ **SFDR**: pubblicato uno Statement che fornisce chiarimenti sul progetto di RTS



**Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari****I. Normativa europea**✓ AML/CFT: PUBBLICATO UN JOINT REPORT ESAS

In data 1 giugno 2022, le Autorità di Vigilanza Europee (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs) hanno pubblicato un [Joint Report](#) sulla revoca delle autorizzazioni degli intermediari per gravi violazioni delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo. Il Joint Report esamina e sviluppa i quattro punti dell'obiettivo n. 5 dell'“*EU Council Action Plan on AML*” come segue:

- con riguardo alla discrezionalità nella decisione di revocare la l'autorizzazione, le ESAs hanno ravvisato la necessità di inserire nelle discipline nazionali una espressa base giuridica che attribuisca alle Autorità competenti il potere di revocare l'autorizzazione per gravi violazioni della disciplina AML/CFT. In aggiunta, si ritiene opportuno modificare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione affinché si tenga conto dell'esposizione del richiedente al rischio di riciclaggio;
- con riferimento all'interpretazione uniforme delle norme sulle gravi violazioni delle norme AML/CFT presenti nella Direttiva (UE) 2013/36 (CRD), viene chiarito che sulle violazioni commesse si deve svolgere una valutazione *case by case*, nel rispetto del principio di proporzionalità e considerando la revoca dell'autorizzazione come misura di ultima istanza;
- con riferimento alla necessità di preservare le funzioni essenziali e incrementare il coinvolgimento delle autorità di risoluzione, è ritenuta necessaria una maggiore integrazione tra il procedimento di revoca dell'autorizzazione ed il procedimento di identificazione della situazione di dissesto o rischio di dissesto;
- con riferimento all'individuazione delle misure a disposizione delle Autorità prudenziali per mitigare i rischi AML/CFT e le violazioni della rispettiva normativa, il Joint Report fornisce una panoramica del quadro normativo che ritiene completo e appropriato.

✓ CSDR: PUBBLICATO UN FINAL REPORT CONTENENTE UN PROGETTO DI RTS

In data 2 giugno 2022, l'ESMA ha pubblicato un [Final Report](#) sul progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) in materia di sospensione delle regole di *buy-in* previste dal Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (CSDR).

Nonostante il Regolamento delegato (UE) 2018/1229 sia entrato in vigore lo scorso 1° febbraio 2022<sup>1</sup>, gli operatori di mercato hanno espresso la loro preoccupazione in merito alle difficoltà di implementazione del regime di *buy-*

---

(<sup>1</sup>) Il Regolamento Delegato (UE) 2018/1229 prevedeva come data di entrata in vigore il 13 settembre 2020. Successivamente, tale data è stata posticipata al 1° febbraio 2021 dal Regolamento Delegato (UE) 2020/12122 e al 1 febbraio 2022 dal Regolamento Delegato (UE) 2021/70.

in obbligatorio entro la suddetta data, a causa: (i) dell'assenza di chiarezza in merito ad alcune questioni aperte necessarie per l'attuazione dei requisiti di *buy-in*; e (ii) dell'incertezza in merito all'inclusione o meno, nell'ambito della proposta legislativa della Commissione Europea di modifica del CSDR, di modifiche relative al regime di *buy-in* obbligatorio.

Considerato che il regime di *buy-in* obbligatorio è entrato in vigore lo scorso 1 febbraio 2022 e tenuto conto delle suddette difficoltà di implementazione espresse dagli operatori del mercato, l'ESMA ha avanzato una proposta di modifica del RTS al fine di sospendere formalmente l'applicazione delle disposizioni sul regime di *buy-in* per tre anni.

✓ DLT: PUBBLICATO UN REGOLAMENTO

In data 2 giugno 2022, è stato pubblicato il [Regolamento \(UE\) 2022/858](#), che modifica la Direttiva (UE) 2014/65 e il Regolamento (UE) 2014/600, relativo a "un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito".

Il Regolamento entra in vigore il 22 giugno 2022.

✓ EBA: PUBBLICATA LA FASE 2 DEL REPORTING FRAMEWORK

In data 3 giugno 2022, EBA ha pubblicato gli schemi di reportistica attinenti alla [fase 2 del Reporting framework 3.2](#). Tale fase prevede norme tecniche di implementazione (ITS) in materia di reportistica connessa ai *benchmark* di vigilanza.

Più in particolare, è stato pubblicato un *technical package* che (i) prevede l'attuazione dell'aggiornamento del reporting framework tramite alcune specifiche e (ii) include regole di validazione, il nuovo *data point model* (il cui *query tool* è stato aggiornato coerentemente con l'ultima versione del *framework*) e le tassonomie XBRL per la versione 3.2. Il *technical package* modifica gli obblighi di reportistica in materia di *benchmarking* e relativi alle procedure di risoluzione il cui adempimento è in scadenza per settembre e dicembre 2022.

Il pacchetto comprende, inoltre, alcune modifiche tecniche relative al requisito di fondi minimi e passività ammissibili (MREL), nonché la reportistica relativa ai piani di finanziamento e agli aggiornamenti per la rendicontazione di un unico modulo che copre l'approccio consolidato/individuale e quello IFRS/GAAP.

✓ EMIR: PUBBLICATE LE PROPOSTE DI MODIFICA AGLI RTS SULLE SOGLIE DI COMPENSAZIONE DEI DERIVATI

In data 3 giugno 2022, l'ESMA ha pubblicato un [Final Report](#) contenente le proposte di modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative all'aumento (da 3 a 4 miliardi di euro) delle soglie di compensazione (*clearing threshold* - CT) per i derivati su merci di cui al Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) – come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (EMIR REFIT).

Il Final Report riprende alcune tematiche trattate in occasione del documento di discussione relativo alla consultazione sulle soglie di compensazione conclusasi il 19 gennaio 2022 e della [High-level Response](#) trasmessa alla Commissione europea in tema di revisione mirata del quadro della compensazione accentrata e affronta specificamente le seguenti questioni:

- la necessità di apportare modifiche strutturali nel modo in cui i CT dovrebbero essere calcolati (ad esempio, distinguendo tra transazioni compensate e non compensate piuttosto che tra derivati negoziati nei mercati regolamentati – ETD e derivati *over-the-counter* – OTC);
- il tempo necessario per l'entrata in vigore di tali modifiche; e
- le circostanze eccezionali in cui si trovano le controparti non finanziarie (*non-financial counterparties* – NFCs) che entrano nel settore dei derivati su merci (anche a causa dell'aumento del prezzo dell'energia determinato dal conflitto in Ucraina);

ribadendo, infine, la necessità di una periodica revisione delle CT al fine di renderle appropriate alle circostanze e di riconoscere meglio i benefici della compensazione.

✓ SFDR: PUBBLICATO UNO STATEMENT CHE FORNISCE CHIARIMENTI SUL PROGETTO DI RTS

In data 2 giugno 2022, le Autorità di Vigilanza dell'UE (EBA, EIOPA ed ESMA – ESA) hanno pubblicato uno [Statement](#) nel quale forniscono chiarimenti sul progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS), emesso ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 “*relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari*” (SFDR), che include informazioni sui prodotti finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia).

In particolare, lo Statement fornisce alcuni chiarimenti sugli obblighi informativi ai sensi del SFDR, compresi:

- l'utilizzo degli indicatori di sostenibilità, con riferimento agli “*indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario*”;
- le informazioni relative ai principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (*Principal Adverse Impact*– PAI), l'utilizzo del PAI quale indicatore di sostenibilità e la metodologia di calcolo del PAI;
- gli obblighi informativi relativi ai prodotti finanziari, sia sostenibili sia non;
- le informazioni precontrattuali e periodiche relative agli investimenti diretti o indiretti in prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento sostenibili;
- le informazioni su prodotti finanziari sostenibili e, in particolare, i requisiti per calcolare la percentuale minima di investimenti sostenibili da indicare nelle informazioni precontrattuali sui prodotti finanziari;
- gli obblighi di *disclosure* connessi al principio di non arrecare alcun danno significativo all'ambiente (*Do No Significantly Harm* – DNSH),

- con una spiegazione che illustri come l'investimento sostenibile non ostacoli il perseguimento di alcuno degli obiettivi di sostenibilità;
- gli obblighi di *disclosure* sui prodotti con opzioni di investimento, che devono fornire informazioni chiare inerenti alle opzioni di investimento sostenibili in essi ricompresi.

I Chiarimenti in oggetto rientrano tra le misure che le ESA stanno implementando per promuovere una migliore comprensione delle informazioni richieste dagli RTS ai sensi dell'SFDR, in vista della loro applicazione programmata per il 1° gennaio 2023, come stabilito nel Regolamento delegato adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 2022 ed attualmente sottoposto ad esame da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio.